istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE22174
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e tras porto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n. 148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 31/07/2018 registrata al numero di protocollo 20229/2018;

Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di 2999 tonnellate; Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 28/09/2018 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 1 classe D dell'impresa/Ente DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL;

non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 19/11/2018 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 01.000032797 prestate da S2C Spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni per l'importo di Euro 30.987,41 per le quantità annue complessivamente dichiarate di 2999 tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa/Ente DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL.

DISPONE Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL

Con Sede a: VITTORIO VENETO (TV) Indirizzo: VIA DONATORI DI SANGUE, 46

CAP: 31029 C. F.: 04676630264

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Via Forte Marghera 151

Via Forte Marghera, 151 30173 Mestre (VE)

1 - D

non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Quantità di rifiuti urbani pericolosi 2999 tonnellate annue

Inizio validità: 20/11/2018 Fine Validità: 20/11/2023

Responsabile/i tecnico/i:

ZACCARIA SANDRO

codice fiscale: ZCCSDR67S19H657Q abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - D

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: CH715TF

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZCFA1LG0002306944

Targa: CZ218LN

Categoria veicolo: AUTOCARRO numero di telaio: WJME2NSJ004309005

Targa: **DB631WS**

Categoria veicolo: AUTOCARRO numero di telaio: WDB9046121R925794

Targa: DN621AD

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZCFA1LJ0302527199

Targa: DV192NK

Categoria veicolo: AUTOCARRO numero di telaio: ZFA27000064259274

Targa: DV625KS

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZCFA1JG0402543261

Targa: DW853VD

Categoria veicolo: AUTOCARRO numero di telaio: ZCFA1LG0402558093

Targa: DY503ST

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZCFA1JM0402553788

Targa: EJ297PP

Categoria veicolo: AUTOCARRO numero di telaio: ZCFA1MM0402578278

DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL

Numero Iscrizione VE22174 Provvedimento di Rinnovo Prot. n.29378/2018 del 20/11/2018



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Via Forte Marghera, 151

30173 Mestre (VE)

Targa: EX329DM

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZCFA61TM202629232

Targa: FP275GY

Categoria veicolo: AUTOCARRO numero di telaio: WJME62RU10C394139

Targa: FR673TG

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

numero di telaio: ZCFA71TNX02680225

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: DW853VD Tipo: AUTOCARRO

Targa: CZ218LN Tipo: AUTOCARRO

Targa: DB631WS Tipo: AUTOCARRO

Targa: FP275GY Tipo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

 $[15.01.01] \ [15.01.02] \ [15.01.03] \ [15.01.04] \ [15.01.05] \ [15.01.06] \ [15.01.07] \ [15.01.09] \ [15.01.09] \ [15.01.11*]$ $[20.01.01] \ [20.01.02] \ [20.01.08] \ [20.01.10] \ [20.01.11] \ [20.01.13^*] \ [20.01.14^*] \ [20.01.15^*] \ [20.01.17^*] \ [20.01.19^*]$ $[20.01.21^*] \ [20.01.23^*] \ [20.01.25] \ [20.01.26^*] \ [20.01.27^*] \ [20.01.28] \ [20.01.29^*] \ [20.01.30] \ [20.01.31^*] \ [20.01.32]$ $[20.01.33*] \ [20.01.34] \ [20.01.35*] \ [20.01.36] \ [20.01.37*] \ [20.01.38] \ [20.01.39] \ [20.01.40] \ [20.01.41] \ [20.02.01]$ [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]

Targa: DV192NK uso proprio esente licenza

Tipo: AUTOCARRO

Targa: EJ297PP Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale

relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[15.01.02] [15.01.04] [15.01.06] [15.01.10*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.33*] [20.01.34]

Targa: EX329DM

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: CH715TF

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DN621AD



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FR673TG

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

Targa: DV625KS

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale

relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DY503ST Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale

relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati [20.01.25] [20.01.26*]

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
- b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 20/11/2018

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Mauro Zampieri -

(Firm a omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015)

